

REGOLAMENTO PREVENZIONE E SICUREZZA

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- Visto il regolamento di istituto, di cui questo regolamento è parte integrante

ADOTTA

il seguente regolamento prevenzione e sicurezza con delibera n. 11 del 17/12/2019

PREMESSA

Il regolamento prevenzione e sicurezza non si sovrappone ma si integra con il Sistema di prevenzione e sicurezza dell'istituto realizzato a norma di legge e secondo le esigenze locali. Questo regolamento vuole richiamare tutti gli attori ad un atteggiamento proattivo verso i temi della Prevenzione e della Sicurezza nella consapevolezza che non può esistere sicurezza se tutti non interiorizzano adeguati comportamenti.

La **sicurezza nelle scuole** tutela la salute degli studenti e dei lavoratori: sentirsi al sicuro è un bisogno collettivo di benessere, che deve essere garantito con l'attuazione di misure di prevenzione e protezione dell'ambiente lavorativo.

Articolo 1 – Scopo del regolamento

Il seguente regolamento ha lo scopo di contribuire a diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza nella nostra comunità richiamando tutti i suoi attori a contribuire al miglioramento del Sistema di prevenzione e sicurezza dell'istituto.

Articolo 2 – Diritti e doveri

1. I bambini, alunni e studenti hanno il diritto a studiare in un ambiente confortevole e sicuro e ad essere informati sui piani di evacuazione e sui rischi presenti nella loro scuola. Hanno il dovere, secondo la loro età, di partecipare con serietà alle evacuazioni, di segnalare situazioni di rischio e di collaborare a mantenere gli ambienti sicuri.

2. Si intendono lavoratori della scuola i docenti, il personale A.T.A., il personale della mensa, il personale del S.O.S., il personale della pre-scuola, il personale che, a qualsiasi titolo, frequenta la scuola con frequenza regolare.

I lavoratori della scuola, hanno il diritto a lavorare in un ambiente confortevole e sicuro. Hanno il diritto ad una adeguata formazione sulla prevenzione e sulla sicurezza e ad una informazione puntuale, costante e chiara. I lavoratori, tutti, hanno il dovere di partecipare al Sistema di prevenzione e sicurezza

dell'istituto, ognuno secondo il suo ruolo. Hanno il dovere di formarsi nell'ambito della prevenzione e sicurezza almeno secondo quanto disposto dalla legge e di prendere visione dei piani di emergenza di tutti i plessi nei quali si recano. Hanno il dovere di assumere comportamenti che pongano la sicurezza fisica dei bambini, degli alunni e degli studenti come prioritaria che significa vigilare e prestare la massima attenzione in ogni momento della giornata scolastica e durante ogni tipo di attività (didattica, ludica, accoglienza, refezione, ecc.), perché venga previsto ed eliminato ogni possibile rischio.

In particolare i docenti devono:

- rispettare rigorosamente l'orario di assunzione del servizio;
- controllare scrupolosamente la sezione/classe sia in spazi chiusi sia aperti;
- stare fisicamente vicino agli alunni, perché la vigilanza sia effettiva;
- applicare le modalità di plesso per accoglienza/cambio docenti/gestione delle pause nella didattica/uscita;
- programmare/condurre le attività in modo che sia effettivamente possibile un reale controllo ed un tempestivo intervento;
- valutare la compatibilità delle attività che si propongono con tempi/spazi/ambiente;
- porre attenzione alla disposizione degli arredi e all'idoneità degli attrezzi;
- porre attenzione a strumenti/materiali (sassi, legni, liquidi...) che possono rendere pericolose attività che di per sé non presentano rischi particolari;
- in particolare nella scuola dell'infanzia, evitare da parte dei bambini l'uso di oggetti appuntiti; evitare l'uso di oggetti, giochi, parti di giochi troppo piccoli, facili da mettere in bocca e di oggetti fragili o facili alla rottura;

Mentre i collaboratori scolastici devono, in particolare:

- svolgere mansioni di sorveglianza degli alunni in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
- tenere chiuse e controllate le uscite;
- controllare la stabilità degli arredi;

- tenere chiuso l'armadietto del primo soccorso;
- custodire i materiali per la pulizia in spazio chiuso, con le chiavi collocate in luogo non accessibile ai bambini, agli alunni e agli studenti;
- pulire e disinfettare scrupolosamente i servizi igienici;
- tenere asciutti i pavimenti o utilizzare l'apposito segnale in caso di pavimento bagnato.
- non lasciare incustodito il carrello per le pulizie.

3. I genitori, che rientrano nella categoria degli ospiti occasionali, hanno il diritto ad essere informati riguardo il Sistema di prevenzione e sicurezza dell'istituto in modo chiaro e funzionale. I genitori hanno il dovere di rispettare le regole di istituto riguardo l'accesso ai plessi (vedi articolo 2) e di contribuire a diffondere nei figli la cultura della prevenzione.

I genitori che si recano a scuola, soprattutto per prelevare i propri figli, avranno attenzione a rispettare il codice della strada, lasciare liberi i marciapiedi di accesso ai plessi, di utilizzare i parcheggi e di facilitare l'uscita dei bambini, degli alunni e degli studenti.

4. Gli ospiti dell'istituto, tra cui il personale e gli esperti occasionali che partecipano ad attività didattiche della scuola, hanno il dovere ad essere informati in modo efficace sui temi della prevenzione e hanno il dovere di rispettare le regole di istituto riguardo l'accesso ai plessi (vedi articolo 2).

5. Il Dirigente scolastico ha il dovere di creare e far rispettare un Sistema di prevenzione e sicurezza dell'istituto efficiente ed efficace e che ponga la sicurezza fisica dei bambini, degli alunni e degli studenti come prioritaria.

Articolo 3 - Accesso degli ospiti ai locali scolastici

1. Sono ospiti dell'Istituto tutte le persone che, a qualsiasi titolo, entrano nei locali della scuola, senza essere occupati presso di essa, in modo occasionale e non.

2. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente. La presenza degli esperti viene annotata di volta in volta sul registro di classe e controfirmata dagli stessi.

3. Nessun'altra persona estranea e comunque sfornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.

4. Dopo l'entrata dei bambini, degli alunni e degli studenti verranno chiuse dall'interno le porte d'accesso, esclusa quella in cui presta servizio di vigilanza il collaboratore scolastico addetto.

5. A tutti gli ospiti occasionali è consentito l'accesso agli uffici amministrativi negli orari di apertura o alla presidenza con le seguenti condizioni:

- Aver firmato la dichiarazione di presa visione del piano di emergenza semplificato del plesso in cui si accede;
- Essersi registrato all'accettazione ed esporre un proprio documento di identità, se richiesto;

per l'accesso in presidenza, inoltre, bisogna avere un appuntamento o essere stati ricevuti dal dirigente.

6. I tecnici che operano alle dipendenze delle Amministrazioni Comunali possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni previa comunicazione al Dirigente Scolastico o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dopo:

- Aver firmato la dichiarazione di presa visione del piano di emergenza semplificato del plesso in cui si accede;
- Essersi registrati all'accettazione ed esporre un proprio documento di identità, se richiesto;

Articolo 4 - Introduzione di alimenti a scuola

1. Per motivi di sicurezza, in occasioni di feste e di compleanni, potranno essere portati a scuola soltanto cibi preconfezionati, acquistati in rivendite autorizzate e di cui sia tracciabile la filiera dei prodotti utilizzati. In ogni caso l'autorizzazione andrà richiesta al docente in orario che valuterà l'opportunità, la modalità per introdurre suddetti alimenti a scuola e per lo svolgimento della festa, assumendosene le conseguenti responsabilità.

Articolo 5 - Somministrazione di farmaci

1. Con questo regolamento l'istituto adotta la procedura indicata nell'accordo di collaborazione per la somministrazione dei farmaci a scuola tra regione Toscana e ministero dell'istruzione del 20 febbraio 2012 – Allegato A, presente sul sito istituzionale di istituto nella sezione INFORMATIVA PREVENZIONE E SICUREZZA;

2. La modulistica di riferimento è quella fornita nel decreto n.14574 del 30/12/2016 della Regione Toscana, presente sul sito istituzionale dell'istituto nella sezione INFORMATIVA PREVENZIONE E SICUREZZA;

Articolo 6 – Diabete a Scuola

1. Con questo regolamento l'istituto adotta le disposizioni indicate nell'accordo di collaborazione sul diabete giovanile per favorire l'inserimento del bambino con diabete in ambito scolastico tra regione Toscana e ministero dell'istruzione del 20 febbraio 2012 – Allegato B, presente sul sito istituzionale di istituto nella sezione INFORMATIVA PREVENZIONE E SICUREZZA;

Articolo 7 – Procedura per la gestione della pediculosi

1. La responsabilità dei controlli contro l'insorgenza della pediculosi è di responsabilità della famiglia. È provato che i controlli in ambito scolastico non riducono l'incidenza della parassitosi.

2. La scuola ha un ruolo fondamentale nel sostenere le famiglie nell'attività di prevenzione del fenomeno. Gli insegnanti sono il mezzo più idoneo per una corretta diffusione delle informazioni sulla gestione della pediculosi.

3. Il docente che rilevi nei bambini, negli alunni o negli studenti, segni sospetti di malattia infettiva deve avvertire, il dirigente scolastico che deve attuare immediate misure alla prevenzione della diffusione della pediculosi attivando la procedura descritta sul sito istituzionale alla sezione INFORMATIVA PREVENZIONE E SICUREZZA.

4. Nel caso si evidenzino comportamenti non collaborativi od ostruzionistici da parte dei genitori, che possono concretizzarsi in una o più delle seguenti azioni:

- mancata esecuzione della profilassi prevista;
- utilizzo di prodotti inefficaci;
- negazione del problema anche in presenza di segni evidenti di infestazione;
- altre azioni di evidente ostruzionismo al debellamento della epidemia.

il Dirigente Scolastico, richiede obbligatoriamente un certificato del medico curante per la riammissione in collettività. Inoltre, nel caso in cui il mancato controllo del bambino da parte dei genitori possa legittimamente configurare una carenza della funzione genitoriale, il Dirigente scolastico può decidere di effettuare una segnalazione al Servizio Socio-Assistenziale, per i provvedimenti del caso.

Articolo 8 – Certificazioni mediche in ambiente scolastico

1. Con questo regolamento l'istituto adotta le disposizioni indicate nell'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Federazione Regionale Toscana degli Ordini dei Medici sulle certificazioni mediche in ambiente scolastico.

2. In particolare di adottano le seguenti disposizioni:

A. Non è necessaria alcuna certificazione medica per:

- 1) frequenza a lezioni di Educazione Fisica, in quanto da considerare materia curriculare;
- 2) entrata/uscita da scuola anticipata o posticipata sia per motivi familiari o per partecipare a visite mediche o indagini clinico/strumentali;
- 3) fruizione di diete particolari per motivi religiosi;
- 4) attività ginnico motorie, anche extracurricolari, nella scuola d'infanzia e primaria in quanto hanno carattere ludico-motorio;
- 5) riammissione dopo assenze non dovute a malattia, indipendentemente dalla loro durata.

B. Necessita una certificazione medica, in caso di:

- 1) Riammissione dopo assenza per malattia **superiore** a 5 giorni (DPR Presidente della Repubblica 1518/1967, art 42);
- 2) Partecipazione alle fasi provinciali e regionali dei Giochi Sportivi Studenteschi e ad attività parascolastiche. In tali occasioni deve essere richiesto un certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. Per la partecipazione alle fasi nazionali dei Giochi Sportivi Studenteschi necessita un certificato alla pratica sportiva agonistica.